

COMMISSIONE MATERNITA' SURROGATA

L'impossibilità della “maternità surrogata” etica

L'etica indirizza il comportamento umano verso il bene, lo guida nella ricerca dei valori, nell'osservanza dei principi, nell'attuazione delle norme morali, mostrando il “lecito” e il “non lecito” di ogni azione e, di conseguenza, ciò che possiamo fare e ciò che dobbiamo evitare sempre e in ogni caso in quanto non conforme ai valori di riferimento.

Il Cardinal Carlo Maria Martini a tal proposito diceva che *l'etica aiuta a comprendere ciò che è buono in sé; ciò che va fatto o evitato ad ogni costo e in ogni caso, a prescindere dai vantaggi personali e sociali che se ne ricavano; ciò che è assolutamente degno dell'uomo e che si oppone a ciò che è indegno; ciò che non è negoziabile e su cui non si può né discutere né transigere*¹.

Il corpo umano, per il solo fatto di essere umano, è portatore di significato che rimanda alla totalità della persona². Il **concetto di persona**³ infatti implica la coesistenza di tre dimensioni - una biologica, una psicologica e una morale - che emergono ovunque assegniamo alla persona attributi etici e particolari diritti. Queste tre dimensioni rimandano alla triplice esigenza dell'esistenza umana come corporeo-biologica permeata di coscienza di sé e capace di riconoscimento morale tra i propri simili reciproco. Tutte queste dimensioni non possono essere ridotte in maniera unidimensionale, non sussistono separate le une dalle altre. Uno degli elementi costitutivi della dignità della persona è proprio l'integrità: non è possibile "farla a pezzi", o, tanto peggio, usarne un pezzo. Dunque non si può sostenere l'idea di un'identità umana personale indipendentemente dal corpo.

Tutto ciò che riguarda il corpo umano ha una valenza etica. Pertanto anche le espressioni usate hanno un peso, raccontano di una realtà. Per tale motivo è importante scegliere anche le “**giuste parole**”, parole che siano capaci di tradurre nel modo più chiaro possibile e trasparente un'esperienza che impatta sul corpo umano.

A tal proposito riteniamo sia necessario fare alcune premesse che riguardano la proliferazione terminologica sorta intorno a questa pratica quasi a voler evidenziare o a camuffare azioni eticamente molto discutibili in modo da anestetizzare le coscienze.

In primis, riteniamo che l'espressione “*maternità surrogata*” risulti impropria e fuorviante: la parola “maternità” infatti indica il periodo della vita di una donna che parte dal concepimento e continua anche dopo la nascita del figlio. Nella maternità surrogata questa seconda fase – quella post nascita – viene appaltata ad altri/e poiché il neonato viene separato madre al momento del parto. C'è dunque una continuità affettiva e nutritiva (l'allattamento) che viene interrotta e non viene presa in considerazione nel processo. Si potrebbe obiettare che analoga sorte possono avere i neonati adottabili o da dare in affidamento. In questo caso però il legislatore nel normare l'istituto agisce seguendo il principio del supremo interesse del minore e non quello del diritto alla genitorialità.

Né ci sembra sia più appropriata l'espressione “*utero in affitto*”, che è senz'altro più aderente alla realtà fattuale della pratica di cui stiamo parlando, ma che comporta delle gravi discriminanti: riduce la donna alla sola funzione di organo ospitante e l'esperienza della gestazione ad una transazione economica.

¹ C. M. Martini, *Viaggio nel vocabolario dell'etica*, Radio Rai, Milano 1993, pg. 15

² Carla Corbella, [Il corpo umano tra percezione soggettiva e visione antropologica](#), articolo 26/06/2017.

³ Aramini M., *Introduzione alla bioetica*, Giuffrè, Milano 2003, p. 94

L'espressione “*gestazione per altri*” invece è una forma neutralizzante che cerca di rendere questa pratica socialmente apprezzabile: l'accezione “per altri” esalta l'aspetto solidaristico-valoriale legato alla gratuità del gesto. In questo modo non entra in gioco la maternità ma la pratica si traduce in una erogazione di servizi gestazionali.

Tale premessa, lungi dall'essere un esercizio lessicale, ci permette di comprendere la complessità delle relazioni in gioco e dei valori etici e morali coinvolti nella pratica oggetto del convegno e quanto sia difficile trovarne una qualsivoglia dimensione etica intesa come conformità a valori, indirizzata al bene.

Tuttavia, pur non concordando con l'espressione “maternità surrogata”, continueremo a far riferimento a questa denominazione in quanto espressione utilizzata nel convegno. Riteniamo impossibile accogliere una qualsivoglia dimensione etica della maternità surrogata e ne spieghiamo ora le motivazioni.

La “maternità surrogata” consiste in un processo di globalizzazione della riproduzione e di segmentazione della procreazione: il bambino è un oggetto che può essere scomposto nelle sue parti in qualunque luogo del pianeta e poi assemblato nel corpo di una donna. In questo dinamismo sia la spedizione degli embrioni in giro per il mondo che l'uso dell'utero della donna, sono già da soli elementi eticamente inammissibili.

Infatti, in termini tecnici tale pratica genera una **frammentazione del processo riproduttivo** e delle varie fasi della gestazione con una conseguente moltiplicazione di referenti (genetico/gestazionale)⁴ coinvolti, ciascuno mosso da finalità differenti da raggiungere: la genitorialità per i committenti, l'interesse economico o altruistico per le madri surrogate e donatori/donatrici, il commercio di servizi gestazionali e ovuli o sperma per l'organizzazione che gestisce questa pratica. Mentre la maternità viene ridotta ad “una dimensione”, quella sociale o legale e, in alcuni casi, si assiste persino all'eclissi della figura materna. Quando si assimila la procreazione alla logica della produzione, allora è possibile che essa avvenga in momenti diversi, separati nel tempo e nello spazio. Sono dunque rari i casi di maternità surrogata autenticamente altruistica. Spesso si assiste a forme di compenso mascherato da rimborso.

L'approccio alla pratica della “maternità surrogata” ha inoltre un vulnus significativo: pecca di una **visione esclusivamente adultocentrica**: i desideri e le aspirazioni dei genitori intenzionali vengono posti in primo piano ipotizzando che anche il bambino ne tragga beneficio. Apparentemente sembrerebbe dunque una pratica *win-win*, in quanto tutte le persone coinvolte sono soddisfatte. In realtà la “maternità surrogata” genera volontariamente una “perdita” in quanto uno dei referenti coinvolti nella procedura, la “gestante” (la donna che offre il suo utero) avvia questo percorso con la deliberata prospettiva di interrompere la relazione con il nato al termine della gravidanza, né vengono prese in considerazione - come evidenzia il filosofo Michael Sandel - le ripercussioni future che tale scelta di rinuncia al ruolo materno potrebbe generare nella gestante.

La pratica della “maternità surrogata” chiede la legittimazione di un nuovo diritto, il **diritto alla genitorialità**, istanza che pretende la normazione del diritto ad avere un figlio anche nei casi di impossibilità naturale o di assenza di tutele giuridiche. Un preteso diritto alla genitorialità che ignora e asfalta tutta la produzione giuridica internazionale a tutela dei minori e dei loro diritti. La produzione giuridica esistente in Italia per esempio ha sempre inteso finora tutelare l'interesse superiore del minore rispetto a quello degli adulti.

Infatti - ricorda il costituzionalista italiano Giovanni Maria Flick - *per il minore l'aver dei genitori è più importante dell'essere genitori per i partners. Il **best interest del minore** è evocato dalle convenzioni internazionali e dal quadro costituzionale, in cui il minore non è più appendice talora “compatibile” e tollerata della famiglia, ma sempre sua ragione di essere. Il best interest – se pure con la sua onnicomprensività ed ambiguità – consente di muovere da ciò che unisce, non da ciò che divide; di contribuire a raggiungere la “pari dignità” del minore, di quel minore; di offrirgli la miglior genitorialità possibile nella sua specificità,*

⁴ Nella letteratura bioetica si parla spesso di “referenti” sul piano genetico e gestazionale, dal momento che la realizzazione di questa pratica porta a concepire la maternità e la paternità esclusivamente alla stregua di una “maternità sociale o legale” e “paternità sociale o legale”.

attraverso una valutazione affidata caso per caso al giudice, nel rispetto dei principi e nell'applicazione delle leggi concrete.

La pratica della “maternità surrogata” non tiene in alcun conto dei **diritti lesi del figlio** oggetto della transazione, anzi permette anche manipolazioni prenatali per rendere il prodotto del concepimento rispondente al desiderio dei committenti. Bambini di serie B che perdono ogni diritto prima ancora di nascere. Inoltre, il nascituro viene privato anche della relazione fondativa con i propri genitori biologici. Un aspetto questo che viene a minare anche tutto l'impianto giuridico internazionale dove la gravidanza della dimensione biologica domina e fa da guida in tutte le scelte giuridiche sui minori.

Eppure, l'articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge del 27 maggio 1991, n. 176, sancisce che: *In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.*

La pratica prevede una strumentalizzazione dei bambini al pari di oggetti. Bambini privati del conoscere le proprie origini, privati del seno materno, dell'allattamento, il più naturale ed elementare dei bisogni, in una fase delicatissima dello sviluppo che determina anche le forme di attaccamento nelle relazioni umane. Dal momento che i bambini sono persone, non siamo autorizzati a “cedere” le persone, non più di quanto ci è concesso venderle. Al di là della presenza o meno dell'aspetto “commerciale”, la questione della **reificazione** (argomentazione portata avanti dalla filosofa Donna Dickenson) resta aperta.

Il modello commerciale di “maternità surrogata” consente di disporre di nascituri a vantaggio di terzi. I bambini oggetto della transazione sono a tutti gli effetti considerati come “una merce” ottenuta con un contratto oneroso che prevede anche una titolarità dei genitori committenti sulle loro sorti in caso il feto oggetto del contratto risulti con malformazioni o “difetti”. Saranno infatti i committenti che avranno il diritto di assumere le decisioni mediche sul bambino che la madre surrogata sta portando in grembo. Il bambino assurge ad essere dunque solo “oggetto di un contratto”, privato finanche del diritto a conoscere le proprie origini biologiche.

Entrambe le “facce” di una visione proprietaria delle cose – dono e vendita – non sono eticamente lecite nell'ambito della “maternità surrogata”, in quanto non può essere legittimamente rivendicata alcuna proprietà nei confronti della vita delle persone (non è possibile né vendere né cedere bambini a terzi). Pertanto anche il modello oblativo risulterebbe problematico.

Nel dibattito bioetico e biogiuridico attuale è diffuso il convincimento circa la necessità di vietare la “maternità surrogata” di tipo commerciale, evocando l'idea della mercificazione insita nella pratica, mentre vi è una crescente legittimazione del modello oblativo, nella misura in cui si riesca a contenere i rischi per i soggetti coinvolti, mediante una regolamentazione adeguata delle procedure di surrogazione. A nostro avviso non è accettabile neanche il modello “altruistico o oblativo” in quanto la relazione ontologica tra madre e figlio ha una valenza incommensurabile per i soggetti coinvolti che non può essere considerata come un prodotto di scambio.

La “maternità surrogata” è dunque una pratica profondamente **lesiva del diritto delle donne e dei bambini.**

Per quanto riguarda i diritti delle donne che offrono il proprio utero è da ravvisare inoltre un intervento fortemente lesivo del diritto alla salute e della integrità della persona. Il percorso che prevede la pratica della “maternità surrogata” non è limitato ai soli 9 mesi di gestazioni è lungo – si parla di 24 mesi circa se si tiene conto della preparazione dell'utero ad essere fecondato – con rischi fisici e psicologici. In tale percorso, la donna “gestante” viene a perdere valore in quanto persona nella sua unità - lesa nella propria identità, amputata della funzione materna e del diritto alla salute (durante la gravidanza le scelte mediche vengono decise dai committenti). Gli obblighi farmacologici a cui è sottoposta la gestante fin dal concepimento possono

compromettere il suo benessere psicofisico e danneggiare la sua salute. Al di là dei casi di morte della stessa donna, la sua salute è compromessa fin dall'origine.

Corpi mercificati quelli di queste donne che spesso si sottopongono a tali procedure per motivi economici e non altruistici. Il filosofo ed economista Amartya Sen, parla di compromesse “preferenze adattative”, ossia le condizioni compromesse possono influire sulle scelte in modo che le opinioni soggettive diventino una misura inaffidabile del loro benessere.

La “maternità surrogata” produce nei fatti, lo svilimento e banalizzazione del forte legame fisico e psicologico madre-bambino che si innesca fin dal concepimento contraddicendo tutti i traguardi scientifici che riconoscono quanto sia essenziale per il benessere del nascituro la relazione con la sua mamma.

La filosofa Elizabeth Anderson evidenzia come: “...la pressione esercitata nei confronti della gestante, affinché la donna riesca a “reprimere ogni impulso di amore materno verso il bambino (...) trasforma il travaglio del parto in una forma di lavoro alienato”. Le pratiche sociali della gravidanza infatti sono volte a conseguire un determinato fine, quello di creare un legame affettivo tra la madre e il proprio bambino. Un contratto in virtù del quale la gestante si impegna a non far nascere tale legame è degradante, perché la distoglie da questa finalità, e sostituisce una “norma della genitorialità” con una “norma della produzione commerciale”. Anderson rileva che se si adotta il criterio dell'utilità, alcuni beni non vengono adeguatamente valorizzati.⁵

Un'ulteriore valutazione etica andrebbe fatta anche riguardo al **numero degli embrioni (bambini) persi** durante le tecniche e il percorso per giungere alla gestazione per altri. Sono vite umane che vengono scartate.

Rimangono infine altri aspetti, non meno incidenti dal punto di vista etico sia sociale che giuridico, da evidenziare a tal proposito, e sui quali rimaniamo molto perplessi. Tra questi, **la diffusione del turismo procreativo**: le coppie stipulano contratti in paesi dove la pratica è ammessa, salvo poi tornare nel proprio paese di residenza e chiedere lì il riconoscimento del figlio, utilizzando come parametro l'interesse superiore del minore ad essere riconosciuto come figlio. Tutt'oggi tale pratica, genera una serie di perplessità e di conseguenze che impattano anche su assetti importanti del diritto di famiglia.

Nella Comunità Europea il tema è ancora oggetto di forte dibattito: alcune iniziative⁶ segnano in una presa di posizione decisa a contrastare il riconoscimento giuridico condannando tale pratica solo quando ha un carattere commerciale lasciando intendere che potrebbe essere ammessa una forma di carattere oblativo.

In Italia invece, fino ad oggi, la giurisprudenza sancisce molto chiaramente il **disvalore** che l'ordinamento imputa alla “maternità surrogata”.

L'art.12 comma 6 della Legge 40 del 2004 afferma infatti: *nella considerazione che nulla cambia per la madre e per il bambino se la surrogazione avviene a titolo oneroso o gratuito. Indipendentemente dal titolo, oneroso o gratuito, e dalla situazione economica in cui versa la madre gestante (eventuale stato di bisogno),*

⁵ Esistono modi diversi di valutare alcuni beni (rispetto, amore, stima, ecc.). Determinati beni non sono adeguatamente valorizzati se trattati come meri oggetti d'uso (argomentazione kantiana del rispetto della dignità umana ed il dovere di trattare la persona sempre come “fine” e mai come “mezzo”).

⁶ Nella **Relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014 e sulla politica dell'Unione europea in materia**, adottata il 30 novembre 2015, al paragrafo 114, il Parlamento europeo “condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani”.

La **Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'attuazione della direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (2020/2029(INI))**, al paragrafo 28, classifica la maternità surrogata come tratta di esseri umani.

la riduzione del corpo della donna ad incubatrice meccanica, a contenitore di una vita destinata ad altri, ne offende la dignità, anche in assenza di una condizione di bisogno della stessa e a prescindere dal concreto accertamento dell'autonoma e incondizionata formazione del suo processo decisionale. Nella maternità surrogata il bene tutelato è la dignità di ogni essere umano, con evidente preclusione di qualsiasi possibilità di rinuncia da parte della persona coinvolta. La sentenza n.38162 del 30.12.2022 della Corte di Cassazione ha negato la possibilità di riconoscimento di un provvedimento straniero attestante un rapporto di filiazione per il genitore d'intenzione quando il minore è nato da maternità surrogata. Tale impossibilità di riconoscere la doppia genitorialità risiede nell'assoluto divieto contenuto nel già citato art. 12, comma 6 della Legge n.40 del 2004, che considera fattispecie di reato ogni forma di maternità surrogata, con sanzione rivolta a tutti i soggetti coinvolti, compresi i genitori intenzionali, è norma di ordine pubblico internazionale. Costituisce indice univoco della rilevanza del divieto, quale limite di ordine pubblico, la natura penale della sanzione posta dalla disposizione di legge a presidio del valore fondamentale della dignità della persona umana."

Numerosi sono stati, sempre in Italia, i pronunciamenti a tal proposito della Corte Costituzionale: ne riportiamo alcuni particolarmente significativi.

La **sentenza n. 79 del 2022** della Corte costituzionale in merito poi alla tutela dell'interesse del minore sancisce come via migliore quella dell'adozione in casi particolari: *anche l'adozione del minore in casi particolari produce effetti pieni e fa nascere relazioni di parentela con i familiari dell'adottante. Al pari dell'adozione "ordinaria" del minore di cui agli artt. 6 e ss. della legge n. 184 del 1983, l'adozione in casi particolari non si limita a costituire il rapporto di filiazione con l'adottante, ma fa entrare l'adottato nella famiglia dell'adottante. L'adottato acquista lo stato di figlio dell'adottante.* La sentenza riconosce i legami familiari anche per l'adottato in casi particolari e così realizza il suo inserimento nell'ambiente familiare dell'adottante, in applicazione del principio di unità dello stato di figlio e secondo un approccio teso a considerare unitariamente filiazione e adozione. (...) La sentenza ha fatto venir meno il più importante elemento di inadeguatezza della soluzione dell'adozione particolare."

La sentenza della Corte Costituzionale **23 ottobre 2019, n. 221**, nella quale viene richiamato l'orientamento della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha ribadito come in questa materia (PMA) gli Stati conservino un ampio margine di apprezzamento. *Così il "divieto della maternità surrogata", prevista in Italia dalla legge n. 40/2004, risponde a un principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori costituzionali fondamentali.* Dunque, scrive la Corte cost., *"il solo fatto che un divieto possa essere eluso recandosi all'estero non può costituire una valida ragione per dubitare della sua conformità alla Costituzione"*.

Rafforza tale pronunciamento la sentenza della **Corte costituzionale n. 33/2021** che sottolinea con forza, tra i valori compromessi dalla surrogata, **la dignità umana della gestante**. E oltre ribadisce l'**offesa "intollerabile"** alla dignità della donna in una pratica che "mina nel profondo le relazioni umane", la Corte scrive: *"gli accordi di maternità surrogata comportano un rischio di sfruttamento della vulnerabilità di donne che versino in condizioni sociali ed economiche disagiate"*. E prosegue: *"La frequente sottolineatura della "preminenza" di tale interesse (del bambino) ne segnala bensì l'importanza, e lo speciale "peso" in qualsiasi bilanciamento; ma anche rispetto all'interesse del minore non può non rammentarsi che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri [...]. Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe "tiranno" nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona» (sentenza n. 85 del 2013).*

Gli interessi del minore dovranno essere allora bilanciati, alla luce del criterio di proporzionalità, con lo scopo legittimo perseguito dall'ordinamento di disincentivare il ricorso alla surrogazione di maternità, penalmente sanzionato dal legislatore...".

La sentenza della **Corte costituzionale n. 79/2022**, nella quale si ribadisce *"un'inaccettabile mercificazione del corpo"*, unitamente all'esclusione che il *"desiderio di genitorialità"* possa legittimare un presunto diritto alla genitorialità comprensivo non solo dell'an e del quando, ma anche del quomodo".

Recente infine il pronunciamento della S.C. di **Cassazione (ordinanza n. 85/2024)**, ribadisce il **contrasto della maternità surrogata con l'ordine pubblico internazionale**, *"anche laddove sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna indipendente da contropartite economiche e revocabile fino alla nascita del bambino"*.

Negli ultimi anni, oltre la giurisprudenza, anche gli **studi di psicologia prenatale** hanno fornito particolari evidenze che vengono a rendere inammissibile la sussistenza di una "maternità surrogata" di tipo etico.

In primis sul forte legame che nella gravidanza si innesta tra madre e feto. L'embrione e la madre iniziano un cammino a due, in cui anche nel segreto dell'intimità fisica «la madre fa la madre»: il suo corpo accoglie in modo paradossale questo «corpo estraneo»; ma anche «il figlio fa il figlio» pur nell'alba della sua comparsa, mandando addirittura delle cellule embrionali in circolo nel corpo della madre, cellule che incredibilmente non solo non vengono distrutte dal soggetto adulto, ma che possono in alcuni casi essere terapeutiche per lei. Per il figlio inoltre il periodo intrauterino, è un periodo di relazione fondativa dove vengono a delinearsi relazioni comunicative significative.

I più recenti studi⁷ sulla psicologia perinatale permettono di capire come sia possibile interpretare e riprodurre sperimentalmente l'esistenza di attività psichica e capacità relazionali ed emotive del feto. Queste nuove metodiche d'indagine, che confluiscono nella Psicologia Prenatale, permettono di capire la correlazione, oltre che biologica, anche psicologica e interattiva tra la vita intrauterina e quella extrauterina (post-nascita), e ci mettono di fronte alla realtà di un bambino che già nel periodo prenatale è capace di ricevere, elaborare e rispondere a precise stimolazioni (anche a contenuto emotivo) grazie al suo apparato psicofisiologico sensoriale, e di instaurare delle relazioni comunicative significative al suo sviluppo grazie a quelli che, da un punto di vista teorico, si definiscono "Stati dell'Io Prenatale"⁸. Avere capacità psicologiche e relazionali significa avere un proprio Io. L'Io è ciò che permette di entrare in contatto con il mondo esterno, è la somma di quello che si pensa e si prova, le emozioni. L'Io è il risultato dell'esperienza; quando un soggetto possiede caratteristiche fisiche e biologiche per interagire, entrare in contatto, rispondere a stimoli, percepire, avere esperienza, allora possiede un suo Io⁹.

Hannah Arendt osservava che *se la vita non è più un dono gratuito, il rischio è una tecnologia che, come "modalità del fare", consideri tutti i mezzi leciti purché ci sia un fine che li giustifichi"*

Il progresso tecnico e scientifico, può avere delle derive che vanno arginate, può indurre, e lo abbiamo visto con la pratica della maternità surrogata, a cambiamenti radicali dei fondamenti antropologici, introdurre aberrazioni di cui il genere umano ne pagherà le conseguenze.

La complessità oltre che la enorme valenza delle dimensioni in gioco nell'esperienza della gestazione sia per la gestante che per il figlio ci consentono dunque di ribadire con piena convinzione la inammissibilità della pratica della "maternità surrogata" anche in forma oblativa.

⁷ Pier Luigi Richetti, [La Psicologia prenatale: dal feto al lattante](#).

⁸ Righetti, 1996, 1996a; Righetti, Sette, 2000.

⁹ Federn, 1952; Weiss, 1960; Berne, 1961; Perls, Hefferline, Goodman, 1997; Della Vedova, Imbasciati, 1998.